Sentenza 44/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del Referendario, dott.ssa Anna Zanella, in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **2626** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

OMISSIS 1, rappresentato e difeso giusta procura *ad litem* in atti dall'avv. Omissis,

contro

OMISSIS 2

nonché contro

OMISSIS 3

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Tamara Mosconi, l'avv. *Omissis* per il ricorrente;

UDITI, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, l'avv. *Omissis* per il ricorrente e la

dott.ssa *Omissis* per **OMISSIS 3**

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 7 marzo il ricorrente, *Omissis*, ha adito questa Corte, precisando:

- di aver presentato ricorso al T.R.G.A. di Bolzano avverso il decreto n. 2243/N – posizione n. 645094/A del *Omissis 2* datato 04.11.2013 notificato in data 03.03.2016 nella parte in cui veniva decretato il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "malattia demielinizzante (possibile sclerosi multipla) e ipertensione arteriosa in attuale scarso controllo farmacologico" e per l'effetto veniva respinta la domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità nonché avverso le delibere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del *Omissis 3* dell'adunanza n. 24863/2008 del 19.12.2008 reso nell'adunanza n. 842/2008 e n. 35689/2009 del 08.02.2010 reso nell'adunanza n. 9/2010;

- che, con sentenza n. 236/2017, il T.R.G.A. di Bolzano aveva accolto la domanda di annullamento degli impugnati provvedimenti;

- che le Amministrazioni, qui convenute, avevano riesercitato il proprio potere adottando i provvedimenti ora impugnati: decreto n. 2730 del 10.10.2018 il *Omissis 2* e parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio costituito presso il *Omissis 3* adottato al termine dell'adunanza n. 1417 del 03.10.2018;

- che con i predetti provvedimenti era stato decretato che le infermità sofferte

dal ricorrente non erano dipendenti da causa di servizio, con conseguente rigetto della domanda di concessione dell'equo indennizzo e con la precisazione che, per quanto riguarda la patologia ipertensiva, la domanda era stata presentata oltre i termini di legge;

- di aver prestato servizio presso *Omissis*;

- di essere stato sempre a contatto con sostanze chimiche, solventi e detergenti per armi, alcuni dei quali successivamente ritirati dall'impiego in quanto nocivi per la salute;

- di essere stato a contatto con svariate armi provenienti dai vari teatri operativi del reparto "missioni all'estero" a partire dal 2002;

- di essere stato sottoposto a numerose vaccinazioni;

- di essere stato riformato nel febbraio 2009 e collocato in pensione (pag. 5 ricorso, pag. 5 all. 11 ricorso), dopo aver accusato negli anni precedenti diverse problematiche di salute.

In via istruttoria, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente ha deposito copiosa documentazione, tra cui, senza pretesa di esaustività, sentenze, perizie di parte e relazioni delle commissioni di inchiesta del Senato.

Parte ricorrente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Eccellentissima Corte dei Conti adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: -. Accertare e dichiarare l'infermità "malattia demielinizzante (possibile sclerosi multipla) e ipertensione arteriosa in attuale scarso controllo farmacologico" che affligge il Sig*. Omissis 1 *come la dipendente da causa di servizio di servizio e/o comunque*

come il servizio sia stata causa/concausa efficiente in conseguenza determinante delle mansioni svolte, delle sostanze nocive con le quali è entrato in contatto e delle vaccinazioni somministrate allo stesso in quanto eziologicamente collegata ad esso, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento decreto n. 2730 posizione n. 645094/A prot. del Omissis 2 *M_DE22122 REG2018 0055118 11-10-2018 M_D GPREV REG2018 0122226 10-10-2018 e del provvedimento del* Omissis 3 *– Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, posizione n. 645094/A – parere n. 929012017- prot. M_D B22122 REG2018 0054971 10-10-2018 propedeutico ad esso, per i motivi di cui in narrativa con tutti i consequenziali provvedimenti. -. Per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il citato decreto/provvedimento di diniego emesso dal* Omissis 2 *e quello del* Omissis 3*, CVCS, di cui in precedenza. -. Accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico e della Pensione Privilegiata Ordinaria, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. -. Condannare il* Omissis 2 *ed il* Omissis 3*, ciascuno per quanto di competenza al rimborso nei confronti del ricorrente di tutte le indennità ad oggi negate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i consequenziali effetti di legge. -. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio."*

2. Con decreto del 13 marzo 2026 è stata fissata l'udienza di discussione del 16 luglio 2026, ore 09:00.

3. Con memoria sottoscritta digitalmente in data 04.06.2026 dal Direttore Generale, *Omissis*, si è costituito in giudizio *Omissis 2*, eccependo, in rito,

il difetto di giurisdizione in considerazione della domanda di annullamento del decreto del *Omissis 2* svolta dal ricorrente nonché con riferimento "*ad ogni pretesa ulteriore rispetto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta al fine del trattamento pensionistico di privilegio*".

Nel merito, ha evidenziato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e del provvedimento emesso, anche in sede di riedizione del potere dopo la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano.

Ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente con riferimento al rapporto di causalità tra i fatti di servizio e le asserite infermità o lesioni, evidenziando che la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere dell'infermità e la prestazione del servizio non è da sola sufficiente a integrare la prova della dipendenza.

Ha poi eccepito la genericità delle censure proposte dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dal *Omissis 2*, sottolineando che il parere del Comitato di Verifica è espressione di discrezionalità tecnica nonché precisando il rapporto che intercorre tra la valutazione della Commissione Medico Ospedaliera e il parere del Comitato di Verifica.

Ha, infine, evidenziato che il rimedio istruttorio della CTU non potrebbe sopperire alle lacune probatorie del ricorso o comunque diventare un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento amministrativo dall'Amministrazione competente.

Nell'eventualità di nomina di un CTU, ha chiesto che lo stesso venga scelto

tra Organismi collegiali dello Stato.

In conclusione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*in via preliminare: - che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito; in subordine: - che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti, con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste,* Omissis 2*, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con il* Omissis 3 *al pagamento delle spese di lite.*"

4. Con memoria sottoscritta digitalmente dal Dirigente di seconda fascia, *Omissis*, si è costituito in giudizio il *Omissis 3*, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del predetto *Omissis*, anche in ragione della natura endoprocedimentale del parere del Comitato.

Nel merito, ha evidenziato la legittimità del giudizio espresso dal Comitato nel parere censurato, in quanto la motivazione ivi espressa risulterebbe puntuale e circostanziata, frutto di una completa istruttoria.

Ha poi eccepito l'infondatezza del ricorso introduttivo per mancanza di prova, rilevando che la perizia di parte depositata non appare idonea ad evidenziare alcun travisamento dei fatti o illogicità nel provvedimento contestato.

Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa e respinta ogni contraria istanza e prospettazione: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del* Omissis 3 *– e la conseguente estromissione dal presente giudizio;*

- rigettare il ricorso siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della piena legittimità e correttezza dei provvedimenti impugnati;"

5. All'udienza del 16 luglio 2026, dopo la discussione dell'avv. *Omissis*, questo Giudice ha letto a verbale un'ordinanza, ove ha evidenziato la rilevanza di sollecitare il contraddittorio delle parti sull'ammissibilità del ricorso in esame in relazione all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e all'art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 nonché in riferimento alla sussistenza di un interesse ad agire, assegnando un termine di venti giorni per il deposito di memorie e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 17 settembre 2026.

6. Con memoria depositata in data 27.07.2026 il *Omissis 3* ha rilevato l'inammissibilità della domanda di annullamento formulata dal ricorrente e ha ribadito le conclusioni già svolte nella memoria di costituzione.

7. Con memoria depositata in data 04.08.2026 il *Omissis 2* ha rilevato che, da verifiche espletate presso gli uffici competenti, non risulta agli atti alcuna istanza di concessione della pensione privilegiata ordinaria presentata dal ricorrente.

8. Con memoria depositata in data 02.09.2026 il ricorrente ha richiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; nel merito, ha preso posizione in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente e ha poi menzionato, a supporto delle proprie argomentazioni, la sentenza n. 12/2023/QM/PRES delle Sezioni Riunite di questa Corte; ha contestato le difese e le eccezioni dei due *Omissis 2 e 3* e,

infine, ha formulato una proposta di quesito da sottoporre all'eventuale nominando CTU.

9. All'udienza del 17 settembre 2026, dopo la discussione dell'avv. *Omissis* per il ricorrente e della *Omissis* per il *Omissis 3*, la causa è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre scrutinare la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal *Omissis 2* sia sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati sia sotto quello dell'inammissibilità di pretese ulteriori rispetto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta al fine del trattamento pensionistico di privilegio.

Invero, in assenza di giurisdizione, questo Giudice dovrebbe limitarsi ad individuare il plesso giurisdizionale munito della stessa, senza potersi pronunciare sulla vertenza.

Ebbene, con riferimento al primo profilo, si rileva che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, «*oggetto del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti sono l'esame del rapporto e il vaglio della spettanza del diritto previdenziale di cui si lamenta la lesione, con cognizione piena, in nulla rilevando il fatto che la domanda in ricorso sia posta in termini di accertamento dell'illegittimità di atti amministrativi o, comunque, abbia carattere anche latamente impugnatorio*» (cfr. sez. Toscana, sentenza n. 126/2025; negli stessi termini sez. Sicilia, sentenza n. 66/2025 e sez. Veneto, sentenza n. 127/2026).

Invero, il giudizio contabile delle pensioni si sostanzia in una cognizione piena del rapporto pensionistico, con la conseguenza che gli eventuali provvedimenti amministrativi intervenuti vengono conosciuti dal giudice incidentalmente, senza che ciò sostanzi un potere di annullamento spettante al solo giudice amministrativo.

In altre parole, "*Ciò che rileva è la sostanza della controversia, che attiene alla spettanza del trattamento pensionistico e non alla legittimità degli atti in sé"* (sez. Calabria, sentenza n. 222/2026).

Con riferimento al secondo profilo, si rammenta che sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'Ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente chiede, insieme all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentata, l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con tutte le conseguenti statuizioni.

Sulla domanda così qualificata, deve, quindi, ritenersi sussistente la giurisdizione di questa Corte.

2. Tanto premesso, occorre ora verificare l'integrità del contraddittorio,

posto che parte ricorrente nella memoria integrativa depositata nei termini ha chiesto di chiamare in causa l'INPS, nei confronti del quale, a suo parere, si configurerebbe un litisconsorzio necessario.

Ebbene, «*l'I.N.P.S. (e, in precedenza, l'I.N.P.D.A.P.) ha assunto la competenza alla diretta determinazione del trattamento di quiescenza del personale delle Forze armate - salvo il caso del personale che transita in posizione di ausiliaria - solo a far data dal 1° gennaio 2010 (cfr. art. 2, commi 1 e 3, L. 335/1995 (...)*) (cfr. sez. Puglia, sentenza 155/2023; con riferimento al diniego di un trattamento pensionistico di privilegio opposto da una Amministrazione statale *ante* 2010 cfr. sez. Campania, 1169/2013) e, pertanto nella presenta vertenza l'Istituto non riveste il ruolo di litisconsorte necessario in quanto il ricorrente è stato collocato in pensione a febbraio 2009 (cfr. pag. 5 ricorso, pag. 5 all. 11 ricorso; *a fortiori* cfr. nota dd. 10.07.2009 allegata alla memoria integrativa del *Omissis 2* da cui si legge che l'istanza di pensione privilegiata non risulta agli atti dell'Amministrazione).

A ciò si aggiunga che, secondo concorde giurisprudenza di questa Corte, cui questo Giudice intende dare continuità, in materia di pensione privilegiata non si configura un litisconsorzio necessario nei confronti dell'INPS (sez. Veneto, ordinanza n. 11/2024; Id., ordinanza n. 30/2024; sez. Puglia, ordinanza n. 101/2025; Id., ordinanza n. 1/2016; in relazione a un procedimento di recupero, sez. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 59/2011), potendo l'Istituto rivestire al più il ruolo di ordinatore secondario di spesa.

La necessità e l'opportunità di integrare il contraddittorio, con conseguente

allungamento dei tempi del giudizio, sono inoltre insussistenti in ragione dall'assenza della domanda amministrativa di pensione privilegiata, come si vedrà *infra*.

3. Appurate la sussistenza della giurisdizione e l'integrità del contraddittorio, si può passare a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dallo specifico regime processuale del giudizio pensionistico innanzi a questa Corte e la sussistenza dell'interesse ad agire.

3.1. Ebbene, per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, si osserva che l'art. 167 d.P.R. n. 1092/1973 così dispone: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta, il ricorrente non risulta essere cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio e, pertanto, avrebbe dovuto chiedere *a domanda* la liquidazione del trattamento privilegiato diretto.

Non risulta però agli atti del giudizio e nemmeno agli atti dell'Amministrazione (cfr. memoria integrativa del *Omissis 2*) che il ricorrente abbia proposto una domanda volta ad ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato.

Invero, dal doc. 3.3. di parte ricorrente, dal doc. 1 del *Omissis 2* e dai docc. depositati dal ricorrente con la memoria integrativa si desume esclusivamente che il ricorrente ha presentato domanda per il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo nonché l'istanza volta ad ottenere i benefici pensionistici ed assistenziali a favore delle vittime del terrorismo, delle vittime del dovere e soggetti equiparati ma non anche l'istanza di pensione privilegiata ordinaria.

Deve rilevarsi che, seppur sussista la unitarietà del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (cfr. art. 12 d.P.R. n. 461/2011: «*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio»),* i procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dell'equo indennizzo e al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria restano materialmente distinti.

Tale distinzione si fonda non solo sulla devoluzione delle relative controversie a due giudici diversi (giudice amministrativo per l'equo indennizzo e giudice pensionistico della Corte dei conti per la pensione privilegiata) ma anche sulle diverse finalità: indennitaria per l'equo indennizzo e previdenziale per la pensione di privilegio.

La circostanza poi che il Omissis 2 con la memoria integrativa depositata in data 04.08.2026 e con la nota allegata dd. 10.07.2009 abbia accertato che non risulta agli atti alcuna istanza di pensione privilegiata ordinaria conferma l'impossibilità di ritenerla implicita nella domanda dd. 22.05.2008 (all. 18.1 ricorrente) volta all'ottenimento dei benefici pensionistici e assistenziali a favore delle vittime del terrorismo, delle vittime del dovere e

soggetti equiparati, anche in considerazione dei diversi presupposti applicativi (cfr. sez. Puglia, sentenza n. 50/2026 che, seppur avente ad oggetto la tematica dell'esenzione IRPEF, nella parte in *Fatto* dà atto del rigetto della domanda di pensione privilegiata ad un soggetto titolare di trattamento pensionistico quale equiparato a vittima del dovere, rimarcando, quindi, la differenza tra i due istituti).

Ebbene, «*a prescindere dall'esito dell'accertamento, ai fini dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria dinanzi a questa Corte, è necessario che l'Amministrazione competente sia stata messa in grado di esprimersi, eventualmente anche attraverso il meccanismo del silenzio significativo, in merito alla domanda amministrativa per il riconoscimento del trattamento pensionistico*» (cfr. sez. Veneto, sentenza n. 382/2025).

La necessaria sussistenza di una previa domanda amministrativa non risulta, inoltre, superata dal contenuto della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM/PRES che ha affermato il seguente principio di diritto: «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

La questione di massima sottoposta alle Sezioni Riunite riguardava il

diverso caso dell'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta da un soggetto *ancora in servizio* in vista del *futuro* trattamento pensionistico di privilegio. Tale statuizione non può essere estesa invece al caso di specie, ove il ricorrente risulta già in pensione, sin dal 2009, (cfr. pag. 5 ricorso nonché pag. 5 all. 11 ricorso) e non risulta aver presentato alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Ebbene, in disparte il notevole lasso di tempo intercorso (17 anni) tra pensionamento e instaurazione del presente giudizio che già di per sé affievolisce l'interesse ad agire, si rileva che l'assenza della domanda amministrativa di pensione privilegiata determina anche l'insussistenza dell'interesse ad agire concreto ed attuale con riferimento alla domanda di accertamento della causa di servizio.

Invero, «*in assenza di una previa domanda di pensione privilegiata, come nel caso di specie, da parte del soggetto non più in servizio attivo, il giudizio appare volto al mero accertamento di un fatto (rappresentato dalla dipendenza dell'infermità lamentata da causa di servizio), indipendentemente dall'accertamento del diritto alla pensione privilegiata (che naturalmente deve essere già esistente nella sfera giuridica di chi agisce), diritto cui si correla sul piano processuale l'interesse ad agire che deve essere, a sua volta, concreto e attuale*» (cfr. già sopra citata sez. Veneto, sentenza n. 382/2025)

Sul punto le Sezioni Riunite nella già menzionata sentenza 12/2023/QM/PRES hanno ritenuto sussistente l'interesse alla coltivazione

del giudizio nel caso in cui il richiedente fosse ancora in servizio «*e non dopo la sua cessazione, come sarebbe fisiologico se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità venisse chiesto nell'ambito della domanda finalizzata ad ottenere la pensione*».

4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) del codice di giustizia contabile, dell'art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 nonché per carenza di interesse ad agire, con assorbimento di ogni altra deduzione, eccezione e istanza delle parti costitute in giudizio (nello stesso senso sez. Lazio, sentenza n. 114/2024; Id, sentenza n. 290/2024; sez. Veneto, sentenza n. 382/2025; sez. II appello, sentenza n. 31/2026).

5. Attesa la definizione del giudizio in base ad una questione preliminare, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti interessate.

Così deciso in Bolzano, il 17 settembre 2026.

Il Giudice

Anna Zanella

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

18/09/2026

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti interessate.

Il funzionario preposto